

# proposta di legge n. 132

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 30 novembre 2006*

---

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge reca disposizioni varie in materia di tributi regionali ed in particolare:

a) l'articolo 1 fornisce l'interpretazione autentica del comma 5 bis, lettera b), dell'articolo 1 della l.r. 35/2001, come introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), della l.r. 24/2005. Il citato comma 5 bis prevede, a decorrere dal periodo di imposta 2005, la riduzione dell'aliquota IRAP al 4,50 per cento per alcune categorie di soggetti passivi, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio: con l'articolo 24 della l.r. 2/2006, la Regione ha chiarito che per settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio s'intendono quelli di cui ai codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G. Sempre alla lettera b), il comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 prevede che tale riduzione di aliquota, ai fini IRAP, si applichi alle piccole e medie imprese, come definite dalla UE, che nel corso del periodo di imposta, a partire dal 2005, rispettino almeno una delle condizioni indicate ai punti 1), 2), 3) e 4) della suddetta norma. Essendo pervenute richieste di chiarimento sull'esatta interpretazione delle parole "... che nel corso del periodo di imposta..." contenute nella norma in questione, si ritiene di dover specificare ulteriormente che esse devono in-

tendersi nel senso che la riduzione di cui sopra si applica solamente al periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni previste;

- b) l'articolo 2 ridetermina, a partire dal 1° gennaio 2007, in euro 0,0181 al metro cubo di gas erogato, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e della relativa imposta sostitutiva a carico delle utenze esenti, fissata in euro 0,0155, prevedendo, inoltre, una riduzione per le utenze situate nei Comuni appartenenti alla zona climatica "E", determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali);
- c) l'articolo 3 sostituisce l'articolo 44 della l.r. 38/1996, confermando dal prossimo anno accademico 2007/2008 e fino a diversa determinazione, la stessa misura della tassa per il diritto allo studio universitario prevista negli ultimi tre anni accademici. Ciò senza dover più ricorrere annualmente alla legge di bilancio regionale per stabilire l'importo della tassa medesima, come previsto dall'attuale formulazione dell'articolo che si va a sostituire;
- d) l'articolo 4 prevede la dichiarazione d'urgenza in relazione all'entrata in vigore della legge.

## Art. 1

*(Interpretazione autentica del comma 5 bis, lettera b), dell'articolo 1 della l.r. 35/2001)*

1. La disposizione contenuta nel comma 5 bis, lettera b), dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) deve interpretarsi nel senso che la riduzione dell'aliquota IRAP al 4,50 per cento, prevista a decorrere dal periodo di imposta 2005 per i soggetti passivi ivi elencati, si applica alle imprese di cui alla lettera b) limitatamente al periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) della norma.

## Art. 2

*(Rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile nel territorio della regione e dell'imposta regionale sostitutiva a carico delle utenze esenti, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle Regioni a Statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), fissata in euro 0,0155 al metro cubo di gas erogato, è rideterminata in euro 0,0181 al metro cubo di gas erogato.

2. La misura dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è ridotta ad euro 0,0129 al metro cubo di gas erogato per le utenze situate nei comuni appartenenti alla zona "E", determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).

## Art. 3

*(Sostituzione dell'articolo 44 della l.r. 38/1996)*

1. L'articolo 44 della l.r. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:

“Art. 44 - (Importo della tassa)

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario prevista dall'articolo 38 è determinato, con effetto a decorrere dall'anno accademico 2007/2008, nella misura di euro 90,00”.

Art. 4

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.